

## **SEZIONE A (ex modello 7A)**

### **Informativa sugli obblighi di comportamento ai quali gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- A. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al Contraente un documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- B. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e a ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta;
- C. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni utile informazione;
- D. informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi della inadeguatezza;
- E. consegnano al Contraente copia della documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- F. possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo RCA e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso assicurato per la RCA) con il limite consentito dalla normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 Euro annui per ciascun contratto.

## **SEZIONE B (EX MODELLO 7B)**

### **Informazioni rese al Contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente.

La inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

#### **Parte I**

### **Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente e sul broker che intermedia il contratto.**

#### **Intermediario che entra in contatto con il Contraente**

ALBERTO BUONVINO

iscritto nel RUI (Registro Unico Intermediari), Sezione E  
numero di iscrizione: E000057417 - data di iscrizione: 19/10/2007  
veste in cui opera: dipendente ASSIGEM SRL

#### **Intermediario titolare del rapporto con il Contraente**

ASSIGEM SRL

iscritta nel RUI (Registro Unico Intermediari), Sezione B  
numero di iscrizione: B000014267 - data di iscrizione: 01/02/2007

sede legale e operativa: Loc.tà Calle del Porto/ Torre B - 71043 Manfredonia (FG)  
telefono: 0884 588346 - telefax:0884 515609  
indirizzo e-mail: [assigem@pec.assigem.it](mailto:assigem@pec.assigem.it)

**Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari**  
**IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)**

sede legale: Via del Quirinale 21, 00187 Roma  
sito internet: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

**Verifica dei dati riguardanti gli intermediari**

La verifica dei dati identificativi e di iscrizione degli intermediari di cui sopra può essere fatta consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

**Parte II**  
**Informazioni relative a potenziali situazione di conflitto di interessi.**

**Informazioni generali**

1. ASSIGEM non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto dell'impresa di assicurazione che rilascia la polizza; stesso discorso vale per l'intermediario che entra in contatto con il Contraente.
2. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una impresa di assicurazione detiene una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di ASSIGEM.
3. Con riguardo al contratto proposto, si precisa che ASSIGEM:
  - a. fornisce una consulenza imparziale mirata a ottenere, come mix di condizioni normative, di garanzie prestate dalla compagnia assicuratrice e di costo, le migliori condizioni possibili;
  - b. non ha alcun obbligo contrattuale per il quale sia tenuta a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
  - c. per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto percepisce una provvigione non superiore al 70% della provvigione riconosciuta dalla impresa di assicurazione alla agenzia che ha rilasciato la polizza; la provvigione dell'intermediario non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto compresa nella provvigione di agenzia.

**Parte III**  
**Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente.**

**Informazioni generali**

- A. Ai sensi dell'art. 117 del Codice delle assicurazioni, i premi pagati dal Contraente ad ASSIGEM e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite di ASSIGEM, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della stessa ASSIGEM.
- B. L'attività di intermediazione di ASSIGEM è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni ai contraenti da negligenze ed errori professionali di detta Società o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei propri dipendenti, dei propri collaboratori o delle persone del cui operato la Società deve rispondere a norma di legge.
- C. L'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi al:  
Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione  
c/o CONSAP Via Yser 14, 00198 Roma - telefono: 06857961 - e-mail: [segreteria.fgs@consap.it](mailto:segreteria.fgs@consap.it)  
per chiedere, laddove ne esistano i presupposti e il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale che fosse causato da ASSIGEM, che non sia stato da questa risarcito o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla precedente lettera B.
- D. Il Contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto ad ASSIGEM; nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro entro 45 gg dalla ricezione del reclamo, può rivolgersi a:  
IVASS - Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21, 00187 Roma  
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato da ASSIGEM.  
Resta ferma la facoltà del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione.

***Informazioni sull'incasso dei premi del contratto proposto***

*ASSIGEM è autorizzata dalla Compagnia assicuratrice a incassare i premi e qualsiasi altra somma afferente alla polizza sopra emarginata in forza di una espressa condizione contrattuale che attribuisce al mandato di pagamento effettuato a suo favore valore di quietanza liberatoria per il Contraente.*